

Decreto sulla registrazione e la comunicazione degli imballaggi¹

Ai sensi dell'articolo 9p, paragrafi 2 e 11, dell'articolo 9s, paragrafo 10, dell'articolo 9y, paragrafo 3, dell'articolo 9z, paragrafi 2, 3, 5 e 6, dell'articolo 9æ, paragrafi 1, 3 e 4, dell'articolo 9ø, paragrafi 1 e 4, dell'articolo 9å, paragrafo 2, dell'articolo 67, dell'articolo 80, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 110, paragrafo 3, della legge sulla protezione ambientale, cfr. legge consolidata n. 5 del 3 gennaio 2023, e dell'articolo 1, paragrafo 3, della legge sulla pubblica amministrazione, cfr. legge consolidata n. 433 del 22 aprile 2014, e previa negoziazione con il ministro della Giustizia, è stabilito quanto segue:

Campo di applicazione e definizioni

Articolo 1. Il presente decreto si applica agli imballaggi.

(2) Il presente decreto non si applica agli imballaggi che rientrano nel sistema di deposito e restituzione, cfr. decreto sul deposito e la raccolta, ecc. degli imballaggi per determinate bevande.

Articolo 2. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:

- 1) Distributore: qualsiasi persona fisica o giuridica della catena di approvvigionamento che non sia un fabbricante o un importatore e che metta a disposizione sul mercato danese imballaggi o imballaggi pieni.
- 2) Imballaggi: imballaggi come definiti nel decreto relativo a determinati requisiti per gli imballaggi. Ai fini del presente decreto, per imballaggi si intendono anche i contenitori e i bicchieri per bevande che sono prodotti in plastica monouso.
- 3) Prodotti in plastica monouso: prodotti in plastica monouso come definiti nel decreto che vieta l'immissione sul mercato di taluni prodotti in plastica monouso, ecc. e sull'etichettatura di altri prodotti in plastica monouso.
- 4) Imballaggi commerciali: imballaggi non domestici.
- 5) Fabbricante: qualsiasi persona fisica o giuridica che, a proprio nome o con il proprio marchio, produce imballaggi o imballaggi pieni, o che fa progettare o produrre gli imballaggi o gli imballaggi pieni a proprio nome o con il proprio marchio. Tuttavia, per gli imballaggi di servizio e riutilizzabili, il produttore è colui che realizza la progettazione dell'imballaggio, indipendentemente dal fatto che sia a proprio nome o con il proprio marchio.
- 6) Imballaggi riutilizzabili: imballaggi riutilizzabili come definiti nel decreto relativo a determinati requisiti per gli imballaggi.
- 7) Imballaggi domestici: imballaggi di cui è probabile che una famiglia sia l'utilizzatore finale.
- 8) Importatore: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro dell'UE che mette a disposizione sul mercato danese imballaggi o imballaggi pieni provenienti da un paese terzo.
- 9) Regime collettivo: una persona giuridica che assicura l'adempimento collettivo degli obblighi di responsabilità estesa del produttore per conto degli aderenti al regime.
- 10) Plastica: plastica come definita nel decreto che vieta l'immissione sul mercato di taluni prodotti in plastica monouso, ecc. e sull'etichettatura di altri prodotti in plastica monouso.
- 11) Produttore: qualsiasi fabbricante, importatore o distributore, indipendentemente dal metodo di vendita utilizzato, compresa la vendita a distanza, come definito nell'articolo 2, punto 7, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui diritti dei consumatori, che:
 - a) sia stabilito in Danimarca e metta a disposizione per la prima volta sul mercato danese degli imballaggi pieni, fatte salve le lettere b), c) e d);

- b) sia stabilito in Danimarca e metta a disposizione per la prima volta sul mercato danese imballaggi di servizio, fatte salve le lettere c) e d);
 - c) sia stabilito in Danimarca e metta a disposizione per la prima volta sul mercato danese imballaggi riutilizzabili, fatta salva la lettera d);
 - d) sia stabilito in un altro Stato membro dell'UE o in un paese terzo e, mediante vendita a distanza, metta per la prima volta direttamente a disposizione degli utilizzatori finali in Danimarca gli imballaggi o gli imballaggi riempiti.
- 12) Rappresentante: una persona fisica o giuridica autorizzata a rappresentare un produttore, ai sensi dell'articolo 9y, paragrafi 1 e 2, della legge sulla protezione ambientale e registrata conformemente agli articoli 4 e 5.
- 13) Imballaggi di servizio: imballaggi progettati e destinati a essere riempiti nel punto vendita all'utilizzatore finale. Ai fini del presente decreto, per imballaggi di servizio si intendono i contenitori per bevande e le tazze per bevande che sono prodotti in plastica monouso venduti vuoti e che non sono progettati per e destinati a essere riempiti presso il punto di vendita.
- 14) Utilizzatore finale: l'ultimo utilizzatore dell'imballaggio prima che diventi un rifiuto.
- 15) Messa a disposizione: la fornitura di imballaggi o imballaggi pieni per la distribuzione, il consumo o l'utilizzo sul mercato danese nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito.

Registro dei produttori per i produttori e i loro rappresentanti

Articolo 3. Dansk Producentansvar (Responsabilità del produttore danese), in qualità di controllore, mantiene un registro digitale dei produttori che include:

- 1) i produttori che mettono a disposizione gli imballaggi, cfr. articoli 4 e 5;
 - 2) rappresentanti dei produttori, cfr. articolo 9y, paragrafo 1, della legge sulla protezione ambientale, di cui al punto 1; e
 - 3) regimi collettivi, cfr. articolo 13.
- (2) Tutte le iscrizioni nel registro devono essere effettuate in formato digitale e in conformità delle istruzioni di Dansk Producentansvar.
- (3) Il registro è pubblico e disponibile gratuitamente sul sito web di Dansk Producentansvar, www.producentansvar.dk.
- (4) Il Centro dati per l'economia circolare fa riferimento ai registri nazionali dei produttori degli altri Stati membri dell'UE sul sito web www.producentansvar.dk.

Articolo 4. Il produttore che mette a disposizione gli imballaggi iscrive se stesso o il suo rappresentante, ai sensi dell'articolo 9y, paragrafo 1, della legge sulla protezione ambientale, nel registro dei produttori, cfr. articolo 3, entro e non oltre il 31 agosto 2024, fatto salvo il paragrafo 3.

(2) Il produttore che inizia a mettere a disposizione gli imballaggi dopo il 31 agosto 2024 iscrive se stesso o il suo rappresentante, ai sensi dell'articolo 9 y, paragrafo 1, della legge sulla protezione ambientale, nel registro dei produttori al più tardi 14 giorni prima della messa a disposizione, fatto salvo il paragrafo 3.

(3) Il produttore che mette a disposizione imballaggi riutilizzabili iscrive se stesso o il suo rappresentante, ai sensi dell'articolo 9 y, paragrafo 1, della legge sulla protezione ambientale, nel registro dei produttori, cfr. articolo 3, dopo il 31 dicembre 2024.

Articolo 5. L'iscrizione del produttore o del suo rappresentante nel registro dei produttori, cfr. articolo 4, deve contenere le informazioni di cui all'allegato 1.

(2) L'obbligo di registrazione è soddisfatto solo quando:

- 1) tutte le informazioni di cui al paragrafo 1 sono state riportate in modo completo;

2) la quota di iscrizione è pagata, cfr. articolo 11; e
3) qualsiasi rappresentante, in qualità di rappresentante, ha confermato la registrazione, cfr. articolo 6, paragrafo 3.

(3) Il produttore può in qualsiasi momento iscrivere un rappresentante nel registro dei produttori, cfr. paragrafi 1 e 2, nonché registrare il cambio di rappresentante o la cessazione dell'autorizzazione.

(4) Il rappresentante può in qualsiasi momento registrare la cessazione dell'autorizzazione.

Articolo 6. Dansk Producentansvar conferma la registrazione nel registro dei produttori, cfr. articolo 5, paragrafo 1, al produttore e al suo eventuale rappresentante, entro 14 giorni dalla registrazione, fatto salvo il paragrafo 4.

(2) Dansk Producentansvar conferma per iscritto, entro sette giorni, la registrazione della cessazione dell'autorizzazione, cfr. articolo 5, paragrafi 3 e 4, sia al produttore che al precedente rappresentante.

(3) Il Centro dati per l'economia circolare chiede alla persona fisica o giuridica registrata dal produttore come rappresentante, cfr. articolo 5, paragrafi da 1 a 3, di confermare o rifiutare digitalmente la registrazione come rappresentante entro sette giorni, assicurando tra le altre cose che le informazioni registrate sul rappresentante siano corrette e che il rappresentante sia venuto a conoscenza dei suoi obblighi ai sensi del presente decreto.

(4) Il Centro dati per l'economia circolare comunica per iscritto al produttore che la registrazione non è stata completata se la persona fisica o giuridica registrata dal produttore come rappresentante rifiuta la registrazione o se il termine di sette giorni, cfr. paragrafo 3, viene superato.

Articolo 7. I produttori registrano le modifiche delle informazioni già registrate, cfr. articolo 5, paragrafo 1, a Dansk Producentansvar entro un mese dalla data in cui le modifiche sono state apportate.

(2) Dansk Producentansvar deve confermare al produttore le modifiche apportate alla registrazione nel registro dei produttori entro 14 giorni dalla registrazione.

Articolo 8. Se un produttore cessa di mettere a disposizione gli imballaggi, lo registrano nel registro dei produttori entro un mese dalla cessazione della messa a disposizione degli imballaggi.

Articolo 9. Su richiesta di un'impresa, che può essere soggetta all'obbligo di iscrizione nel registro dei produttori, cfr. articolo 4, Dansk Producentansvar decide se:

- 1) un produttore è soggetto all'obbligo di registrazione nel registro dei produttori, cfr. articolo 4;
- 2) un rappresentante, cfr. articolo 5, paragrafo 3, soddisfa i requisiti di cui all'articolo 9y per essere registrato; e
- 3) l'imballaggio messo a disposizione è un imballaggio domestico o commerciale.

(2) Dansk Producentansvar prende inoltre una decisione, come specificato nel paragrafo 1, punti da 1 a 3, se l'Agenzia danese per la protezione dell'ambiente lo richiede.

Obbligo di comunicazione a Dansk Producentansvar

Articolo 10. In relazione alla registrazione, cfr. articolo 4, paragrafo 1, e articolo 5, i produttori comunicano al Centro dati per l'economia circolare informazioni sulla quantità prevista di imballaggi messi a disposizione nel 2024, fatto salvo il paragrafo 2.

(2) Non devono essere comunicate informazioni sulla quantità prevista di imballaggi riutilizzabili messi a disposizione.

(3) La comunicazione delle quantità è espressa in chilogrammi, suddivisi nelle categorie di cui all'allegato 2 e suddivisi rispettivamente in imballaggi domestici e commerciali. Se un imballaggio è costituito da più materiali, è indicato il materiale principale dell'imballaggio. Se gli imballaggi devono

essere differenziati come rifiuti pericolosi o residuali secondo i criteri di selezione stabiliti nel decreto sui rifiuti, ciò è indicato, fatto salvo il paragrafo 4.

(4) I produttori che prevedono di mettere a disposizione meno di 8 tonnellate di imballaggi nel 2024 e i loro eventuali rappresentanti possono scegliere di registrare solo la quantità prevista di imballaggi messi a disposizione nel 2024 e la distribuzione in chilogrammi rispettivamente per gli imballaggi domestici e commerciali.

Quote

Articolo 11. Per l'iscrizione al registro dei produttori, cfr. articolo 4, deve essere versata a Dansk Producentansvar una quota una tantum di 1 000 DKK per produttore. Se il produttore è già iscritto al registro dei produttori ai sensi del decreto sulle pile e gli accumulatori e sui rifiuti di pile e accumulatori o del decreto sulla gestione dei rifiuti sotto forma di veicoli a motore e delle relative frazioni di rifiuti o del decreto sull'immissione sul mercato di apparecchiature elettriche ed elettroniche e sulla gestione dei rifiuti di tali apparecchiature o del decreto sull'estensione della responsabilità del produttore per i filtri dei prodotti del tabacco che sono prodotti di plastica monouso, dovrà essere versata una quota una tantum di 500 DKK.

Controlli propri

Articolo 12. Il produttore effettua i propri controlli sulla conformità agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 10.

(2) Il produttore deve effettuare controlli propri ai sensi del paragrafo 1 almeno una volta all'anno.

(3) Il produttore deve redigere una descrizione scritta della procedura per l'esecuzione dei controlli propri e deve essere in grado di documentare l'esecuzione dei controlli propri.

(4) La descrizione di cui al paragrafo 3 deve essere messa a disposizione dell'Agenzia danese per la protezione dell'ambiente su richiesta.

Regimi collettivi

Articolo 13. Un regime collettivo può adempiere ai seguenti obblighi per conto di un produttore:

1) Registrazione delle informazioni nel registro dei produttori, cfr. articoli 4, 5 e 7.

2) Comunicazione delle informazioni a Dansk Producentansvar, cfr. articolo 10.

3) Pagamento della quota di iscrizione a Dansk Producentansvar, cfr. articolo 11.

(2) Se il regime collettivo non adempie agli obblighi per conto dei produttori aderenti al regime, gli obblighi di cui al paragrafo 1 sono adempiuti da ciascun produttore.

Articolo 14. Un regime collettivo garantisce che:

1) ogni produttore abbia pari accesso alla partecipazione al regime collettivo e sia trattato a parità di condizioni, tenendo conto della quota di mercato del produttore;

2) le informazioni sensibili dal punto di vista della concorrenza non vengano divulgate ad altre imprese.

Articolo 15. Per poter adempiere agli obblighi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, un regime collettivo deve essere iscritto nel registro dei produttori, cfr. articolo 3, indicando il nome del regime, l'indirizzo, il numero di telefono, l'indirizzo e-mail e il numero CVR (numero di registro centrale delle imprese), fatto salvo il paragrafo 2.

(2) Per i regimi collettivi stranieri che non sono iscritti nel registro CVR, il numero di partita IVA, il numero europeo di identificazione IVA o il numero nazionale di identificazione IVA devono essere forniti al posto del numero CVR.

Articolo 16. Un regime collettivo pubblica sul proprio sito web informazioni su:

- 1) proprietà; e
- 2) i produttori nel regime.

Cooperazione amministrativa e conservazione dei documenti

Articolo 17. Nell'ambito delle norme sulla protezione dei dati, Dansk Producentansvar coopera, se del caso, con le autorità competenti e con i registri dei produttori di altri Stati membri dell'UE, nonché con la Commissione europea e, in tale contesto, scambia informazioni e documenti relativi all'adempimento da parte dei produttori dei rispettivi obblighi di iscrizione al registro dei produttori ai sensi del presente decreto.

(2) Lo scambio di informazioni e di documenti di cui al paragrafo 1 avviene in formato digitale.

Articolo 18. In qualità di autorità di vigilanza nell'ambito delle norme sulla protezione dei dati, l'Agenzia danese per la protezione dell'ambiente collabora, se del caso, con le autorità competenti e i registri dei produttori di altri Stati membri dell'UE e con la Commissione europea e, in tale contesto, scambia informazioni e documenti relativi ai risultati della vigilanza.

(2) Lo scambio di informazioni e di documenti di cui al paragrafo 1 avviene in formato digitale.

Articolo 19. Il Centro dati per l'economia circolare garantisce che i documenti ricevuti o inviati nell'ambito di procedimenti amministrativi relativi alla gestione di casi in cui viene presa una decisione ai sensi del presente decreto e che hanno un impatto su un caso o su altri procedimenti siano conservati in modo tale che sia possibile identificarli e recuperarli, tra l'altro, nell'ambito di un controllo, di una richiesta di accesso ai documenti o di un procedimento di ricorso. Lo stesso vale per i documenti interni che sono presenti in forma definitiva.

(2) I documenti di cui al paragrafo 1 sono conservati per almeno cinque anni.

Vigilanza e ricorsi

Articolo 20. L'Agenzia danese per la protezione dell'ambiente esercita la vigilanza per garantire che le disposizioni del presente decreto siano rispettate.

Articolo 21. Le decisioni adottate da Dansk Producentansvar possono essere impugnate presso l'Agenzia danese per la protezione dell'ambiente, cfr. articolo 90, paragrafo 3, della legge. Il termine per il ricorso è di 4 settimane dalla data di notifica della decisione. Il ricorso deve essere presentato per iscritto.

(2) Le norme della legge amministrativa si applicano ai casi in cui la decisione di Dansk Producentansvar è presa in base al presente decreto.

(3) I ricorsi contro le decisioni dell'Agenzia danese per la protezione dell'ambiente ai sensi del presente decreto non possono essere presentati ad altre autorità amministrative.

Disposizioni penali

Articolo 22. A meno che non sia dovuta una pena più elevata, in forza di altra legislazione, è inflitta una sanzione pecuniaria a chi:

- 1) mette a disposizione imballaggi senza essere registrato conformemente agli articoli 4 e 5;
- 2) fornisce informazioni false o fuorvianti ai sensi dell'articolo 5, paragrafi da 1 a 3;
- 3) non registra le modifiche ai sensi dell'articolo 7;
- 4) non registra la cessazione dell'attività di produttore di prodotti imballati ai sensi dell'articolo 8;
- 5) non comunica le informazioni ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 1 e 2;
- 6) non effettua controlli propri o non prepara una descrizione scritta della procedura e documenta l'attuazione dei controlli propri o non mette a disposizione dell'Agenzia danese per la protezione dell'ambiente la descrizione e la documentazione in conformità ai requisiti dell'articolo 12;
- 7) come regime collettivo, non garantisce la conformità ai requisiti dell'articolo 14; o
- 8) non pubblica le informazioni sul sito web del regime collettivo, cfr. articolo 16.

(2) La pena può aumentare fino a 2 anni di reclusione se la violazione è stata commessa intenzionalmente o per grave negligenza, e se tale violazione:

- 1) ha causato danni all'ambiente o messo in pericolo l'ambiente; o
- 2) ha conseguito o intendeva conseguire un vantaggio economico per le parti in questione o per terzi, anche sotto forma di risparmio.

(3) Le imprese e simili (persone giuridiche) possono essere ritenute responsabili penalmente ai sensi delle disposizioni di cui al capitolo 5 del codice penale danese.

Disposizioni di entrata in vigore

Articolo 23. Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2024.

Ministero dell'Ambiente, xxxxx
Firma del ministro

¹Il decreto contiene disposizioni che recepiscono parti della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU 1994 L 365, pag. 10), modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU 2018 L 150, pag. 141), e parti della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (GU 2019 L 155, pag. 1). Il presente decreto contiene disposizioni notificate sotto forma di progetto conformemente alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione).

PROGETTO

Allegato 1

Informazioni da fornire in relazione alla registrazione dei produttori o dei loro rappresentanti, cfr. articolo 5, paragrafo 1.

- 1) Il nome dell'azienda con il quale l'azienda mette a disposizione gli imballaggi.
- 2) Indirizzo dell'impresa (via e numero civico, codice postale e località, paese e codice nazionale), URL, numero di telefono e indirizzo e-mail.
- 3) Per le imprese straniere non iscritte al registro CVR, al posto del numero CVR va indicato il numero di partita IVA dell'impresa, il numero di identificazione IVA europeo o il numero di registrazione IVA nazionale.
- 4) La persona di contatto nell'azienda, che deve essere impiegata nella stessa azienda: nome, numero di telefono e indirizzo e-mail.
- 5) Qualsiasi rappresentante dell'impresa in Danimarca: nome, indirizzo (via e numero civico, codice postale, località e paese), indirizzo e-mail, numero CVR e numero di telefono. Se il rappresentante è una persona giuridica, sono indicati anche il nome, l'indirizzo (via e numero civico, codice postale e località), il numero di telefono e l'indirizzo e-mail della persona di contatto del rappresentante.
- 6) Metodi di vendita utilizzati, ad esempio la vendita a distanza.
- 7) Indicazione dell'affiliazione a un regime collettivo. Un regime collettivo è specificato per categoria di materiale.
- 8) Dichiarazione che le informazioni fornite nella richiesta di registrazione sono corrette.

Nella misura in cui il Centro dati per l'economia circolare è in grado di reperire le informazioni tramite il registro centrale delle imprese, al posto dei numeri 1 e 2 è informata solo la persona di contatto (cfr. n. 4).

Allegato 2

Categorie di materiali, cfr. articolo 10, paragrafo 3.

1. Cartone
2. Carta
3. Metalli ferrosi
4. Alluminio
5. Vetro
6. Plastica
7. Cartoni per alimenti e bevande
8. Legno

PROGETTO